

Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità di Energia Rinnovabile "Comunità Energetica Sardegna Verde"

Articolo 1

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli **"Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia"**) costituiti da:
 - (i) le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'allegato 1 del DM MASE 7/12/2023 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le **"Tariffe Incentivanti"**) aderenti alla Comunità di Energia Rinnovabile (la **"Comunità"**) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo delegato ai sensi delle Regole Operative del GSE;
 - (ii) le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 4.6 del Decreto MASE 7/12/2023 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il **"Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa"**) determinate ai sensi della delibera ARERA 727/2022/R/EEL.
2. La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Decreto MASE 7/12/2023.

Articolo 2 – Destinazione dei Ricavi

1. Il 10% della tariffa premio ottenuta dal GSE è impiegato per finanziare la gestione della CER.
2. E' previsto un accantonamento per un fondo spese di 1.500 €/anno;
3. Le risorse relative alla Tariffa Premio, per l'energia prodotta dai soci privati, al netto della quota per la gestione e il fondo spese vengono ripartite per il 50% ai soci produttori e per il 50% ai soci consumatori proporzionalmente all'energia immessa, condivisa e istantaneamente consumata secondo le regole operative del GSE;
4. Le risorse relative alla Valorizzazione dell'energia autoconsumata al netto della quota



- per la gestione e il fondo spese vengono ripartite per il 50% ai soci produttori e per il 50% ai soci consumatori proporzionalmente all'energia immessa, condivisa e istantaneamente consumata secondo le regole operative del GSE;
5. Le risorse relative alla Tariffa Premio, per l'energia prodotta dai soci Aziende, al netto della quota per la gestione e il fondo spese vengono ripartite interamente fra i soci produttori proporzionalmente all'energia immessa, condivisa e istantaneamente consumata secondo le regole operative del GSE, salvo quanto previsto dall' art. 3 comma 2 lettera g) del decreto CACER e disciplinato nel successivo articolo 7;
 6. Le risorse eccedentarie (Tariffa Premio) non trasferite alle aziende ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera g) del decreto CACER verranno destinate ai soli consumatori che non sono imprese e/o utilizzate per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 7. Nel caso in cui aderisse il Comune competente per territorio alla CER, le risorse di cui al precedente punto sono trasferite annualmente dalla CER al Comune competente per territorio dove sono ubicati gli impianti, e utilizzate per finalità sociali;
 8. Per gli impianti realizzati da aziende nel territorio del comune di Carbonia le risorse eccedentarie (Tariffa Premio) non trasferite alle aziende ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera g) del decreto CACER verranno destinate alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione di Carbonia fino alla concorrenza di un megawatt di energia immessa, condivisa e istantaneamente consumata secondo le regole operative del GSE;
 9. I trasferimenti delle risorse suddette ai produttori avverranno su base trimestrale per importi comunque non inferiori a 100 € fermo restando comunque almeno un trasferimento annuale;

Art. 3 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta assembleare del 21 maggio 2

024.